ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI SISTEMA
LOTTO 2: BRINDISI E MONOPOLI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPLTO

INTESTAZIONE

Sommario

CAPITOLO 1 : OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI CONTRATTUALI 3
Articolo 1 – PREMESSA 3
Articolo 2 – OGGETTO E VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO 3
Articolo 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 5
Articolo 4 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO 7
Articolo 5 – PREZZI DI RIFERIMENTO 8
Articolo 6 – OPERE ESCLUSE DALL'ACCORDO QUADRO 9
Articolo 7 – CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO 9
Articolo 8 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 10
Articolo 9 – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO QUADRO 12
Articolo 10 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI VARIE 13
Articolo 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO 14
Articolo 12 – GARANZIE A TUTELA DELLA ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 15
Articolo 13 – SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO . 17
Articolo 14 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 18
Articolo 15 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 18
Articolo 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 19
Articolo 17 – RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI 19
Articolo 18– OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
CAPITOLO 2 : ESECUZIONE DEI LAVORI 20
Articolo 19 – DURATA DEI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO, CONSEGNA, SOSPENSIONI, PROROGHE, ULTIMAZIONE 20
Articolo 20 – MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO 20
Articolo 21 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO 21
Articolo 22– ORDINE DA TENERE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 22
Articolo 23 – CONDOTTA DEI LAVORI E DISCIPLINA DEL CANTIERE 23
Articolo 24 – NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI 24

Articolo 25 – PIANI DI SICUREZZA 26
Articolo 26 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE 26
Articolo 27 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 27
Articolo 28 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA 32
Articolo 29 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 32
Articolo 30 – TERMINE PER L'ESECUZIONE 32
Articolo 31 – SQUADRE DI LAVORO 33
Articolo 32 – DANNI A TERZI 33
Articolo 33 – COMPENSI PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 34
CAPITOLO 3: CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 34
Articolo 34 – CRITERI DI CONTABILITÀ 34
Articolo 35 – NORME DI MISURAZIONE 34
Articolo 36 – REVISIONE PREZZI 35
Articolo 37 – ANTICIPAZIONE 35
Articolo 38 – PAGAMENTI 35
Articolo 39 – PENALITÀ 36
Articolo 40 – CAMPIONATURA DEI MATERIALI 37
Articolo 41 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 38
Articolo 42 – CERTIFICAZIONE DELLE OPERE 39
Articolo 45 – CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 40
Articolo 46 – MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 41

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1 – PREMESSA

Il presente capitolato speciale reca la disciplina dell'accordo quadro (di seguito A.Q.) e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, la tipologia delle lavorazioni e le relative specifiche tecniche.
L'accordo quadro sarà gestito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Dipartimento Tecnico (in seguito indicata quale "Committente" o "Stazione Appaltante"), e sarà eseguito da parte dell'Impresa Appaltatrice, o raggruppamento od associazione temporanea, (che per brevità viene di seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore" o "Esecutore").
A norma dell'art. 1 del capitolato generale dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, le disposizioni del Capitolato Generale medesimo si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o del presente capitolato ove non diversamente disposto dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, coordinato con gli articoli non abrogati del Regolamento di attuazione in materia di Lavori Pubblici, D.P.R. n. 207 del 5 0ttobre 2010. Ove non diversamente specificato si intenderà nel seguito per CODICE il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per REGOLAMENTO il D.P.R. n. 207/2010, per le parti non abrogate dal Codice stesso oltre le linee guida dell'ANAC .

AVVERTENZA
Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che laddove, nel presente capitolato, si faccia espressamente riferimento a prodotti di cui siano indicati i marchi di fabbrica se ne intende esclusivamente richiamare le caratteristiche tecniche e prestazionali; pertanto, ogni qualvolta si faccia riferimento esplicito a prodotti di determinate ditte, ci si riferisce a questi ma pure a qualsiasi prodotto "equivalente" che garantisca caratteristiche e prestazioni non inferiori a questo prodotto in ognuno degli aspetti citati.
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali, su specifica richiesta della D.L. dovrà esibire, prima dell'impiego, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale. Tali oneri (cioè la presentazione del certificato di qualità) sono compresi fra gli obblighi che la ditta deve assolvere senza richiedere alcun compenso ulteriore a quelli previsti nell'Elenco prezzi di riferimento per l'accordo quadro.

Articolo 2 – OGGETTO E VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro della durata di **mesi 18 (diciotto)** relativo al presente **LOTTO 2**, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare compiuti gli LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEI **PORTI DI BRINDISI E MONOPOLI** competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – **Esercizio Porti di Brindisi e Monopoli** appunto ed è finalizzato a garantire:
- la sicurezza delle persone e delle cose in relazione alla presenza e/o all'uso degli impianti tecnologici demaniali nei rispettivi porti facenti parte del lotto 2;
- il mantenimento, la conservazione ed il funzionamento e l'efficienza di tutti gli impianti presenti nei porti di **Brindisi e Monopoli**, nonché l'adeguamento e il rispetto delle nome di sicurezza e di igiene.

Gli interventi di manutenzione di cui al presente Accordo Quadro potranno riguardare i seguenti ambiti:
- Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- Impianti elettrici abbinanti agli impianti termici, idraulici fognanti e antincendio;
- Impianto spegnimento ad acqua con gruppo di pressurizzazione;
- Impianti di condizionamento del tipo split system;
- Impianti termici;
- Impianti di sollevamento di acque reflue e di pressurizzazione riserva idrica;

- Impianto sistema rilevazione incendi;
- impianti estintori;
- Impianti idrici e fognari.

L'accordo quadro potrà comprendere tanto interventi di piccola manutenzione quanto l'esecuzione di lavori anche radicali e complessi, mirati principalmente a risolvere le criticità sopra espresse, riscontrate dal committente e segnalate dal Dipartimento Esercizio - Porti di Brindisi e Monopoli nel corso della durata dell'accordo quadro.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione. Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici.

Le opere comprese nell'Accordo Quadro risultano dagli elaborati (compreso il presente capitolato speciale), nonché da quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori e/o eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto alla verifica sui luoghi delle previsioni di progetto e dei disegni allegati all'Ordinativo di Lavoro, che debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire, e qualora le stesse si dovessero mostrare insufficienti, dovrà preventivamente segnalarlo alla D.L.

Tutte le prestazioni da eseguirsi ai sensi del presente A.Q. devono intendersi "compiute" (fornitura e posa in opera), complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali, sgombero e allontanamento di detriti e quant'altro necessario a dare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte.

L'Impresa assuntrice dei lavori dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.

Rimane stabilito che sarà a carico dell'Impresa ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno.

L'Amministrazione si riserva il controllo e, in particolare:
- il rapporto con l'utenza in fase di richiesta di intervento;
- l'ordine all'Appaltatore di eseguire sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi e progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi manutentivi;
- la decisione su quali interventi eseguire e l'emissione di ordini di lavoro;
- la possibilità di variare il programma dei lavori;
- la verifica delle disponibilità finanziarie residue durante il procedere dei lavori.

La validità dell'Accordo Quadro è di mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro relativo al presente lotto 2 e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario del lotto.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto venga raggiunto in un termine inferiore.

L'Amministrazione potrà commissionare all'Appaltatore nel periodo di durata dell'A.Q. le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, come stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Parimenti, l'accordo quadro potrà avere una minor durata determinata dall'anticipato esaurimento del valore complessivo massimo stimato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine di durata fino a concorrenza dell'importo contrattuale o fino alla data di completa realizzazione delle opere ordinate con l'ultimo contratto applicativo.

E' fatta salva altresì la possibilità che la Stazione Appaltante affidi nuovi lavori analoghi a quelli già affidati nei limiti della disponibilità delle economie derivanti dai ribassi d'asta ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016.

Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro per il presente lotto.

Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che la Stazione Appaltante ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo Quadro.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine. Gli interventi richiesti potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'Elenco Prezzi di riferimento per l'Accordo Quadro a base di gara ovvero negli elenchi prezzi integrativi indicati per riferimento nel successivo art. 5 e potranno richiedere l'opera di maestranze specializzate.

L'elenco degli edifici demaniali e delle aree, piazzali e banchine, e dei relativi impianti interessati al presente accordo quadro è definito nelle tavole grafiche descrittive allegate al presente Capitolato.

L'elenco di cui sopra è da intendersi variabile nel periodo di validità dell'accordo quadro e soggetto ad adeguamento in quanto potranno esserne aggiunti altri edifici e/o aree demaniali di nuova realizzazione o ritornati in possesso della stazione appaltante e, diversamente, potranno essere sottratti quegli edifici e/o aree demaniali che dovessero nel frattempo essere dati in concessione o destinati alla gestione di altro Ente.

Per condizioni urgenti ed improcrastinabili l'Amministrazione si riserva di richiedere l'intervento su impianti tecnologici ricadenti in edifici demaniali non rientranti nel presente accordo quadro. Il committente si riserva la facoltà di affidare ad altre ditte lavori simili a quelli di cui al presente Capitolato, di specifico carattere tecnico e/o di rilevante importanza.

Articolo 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e a guasto, degli impianti tecnologici (compresi quelli elettrici) degli immobili demaniali e degli ambiti portuali esterni che possono riassumersi indicativamente ma, non in modo esaustivo, come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- Interventi di riparazione, revisione e sostituzione di ogni componente idraulico, meccanico, elettrico ed elettronico, compresi i sistemi di regolazione e termoregolazione, degli scambiatori, dei quadri elettrici di comando e protezione, delle valvole regolatrici e loro motorizzazioni, dei gas;
- Interventi di riparazione, revisione e sostituzione impiantistica quali tubazioni, condotte d'aria, componenti di ogni genere, isolamenti termici, cavidotti, mensole ed ancoraggi rubinetterie ed organi di intercettazione
- riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche;
- opere fognarie;

- opere acquedottistiche;
- interruttori e prese di qualsiasi tipo compresa la sostituzione in tutti i casi in cui non risultino più riparabili dei frutti deteriorati;
- corpi illuminanti a soffitto o a parete mediante la sostituzione di lampade di qualunque tipo: ad incandescenza, fluorescenti, slim, alogene, a vapori etc. deteriorate o esaurite, nonché la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti e così di: reattori, starter, portalampade, schermi e parabole, supporti, tigi, borchie, etc. Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di una plafoniera non risultassero più in commercio separatamente, l'impresa dovrà provvedere alla integrale sostituzione dell'intero corpo illuminante con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire
- impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione dei campanelli, pulsanti, lampade e trasformatori deteriorati
- impianti di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, con tutti gli interventi previsti per i corpi illuminanti, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di governo
- cabine elettriche in M/B.T. e di trasformazione e quadri elettrici con verifica e pulizia dei contatti degli interruttori e degli strumenti di misura compresa la sostituzione delle lampade spia e dei fusibili deteriorati;
- impianti di amplificazione con verifica e riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di collegamento;
- gruppi elettrogeni, inverter, ed alimentazioni di emergenza in genere, compresa la riparazione ovvero la sostituzione dei componenti degli impianti stessi;
- illuminazione di emergenza, compresa la riparazione ovvero la sostituzione dei componenti degli impianti stessi;
- apparecchiature telefoniche comprendente la revisione dei collegamenti degli apparecchi compresa la sostituzione delle prese, delle spine e dei cordoni difettosi;
- reti di trasmissione dati informatiche compreso la revisione dei collegamenti delle caverie, la sostituzione delle prese e dei cavi, nonché delle canaline portacavi, ove istallate, ovvero la sostituzione di punti presa dati e di ogni relativo ogni accessorio di collegamento;
- impianti di adduzione e distribuzione di acqua e gas mediante la riparazione, ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili di ogni tipo di: rubinetti, saracinesche, galleggianti o batterie per cassette di scarico, scaldacqua elettrici, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro. Nel caso in cui i componenti necessari da sostituire per la riparazione di un rubinetto o di uno scalda-acqua non risultassero più in commercio separatamente, l'Impresa dovrà provvedere alla integrale sostituzione del rubinetto o dello scalda-acqua con altro, delle medesime caratteristiche, tra quelli in commercio, il più possibile somigliante a quello da sostituire;
- impianti di scarico di acque bianche e nere mediante disostruzione di vasi igienici, lavabi, bidet, lavelli, scatole sifonate, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili
- dei sifoni e delle scatole sifonate nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di scarico;

- impianti di sollevamento acqua mediante la verifica delle elettropompe comprendente la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili degli accessori meccanici ed elettrici, quali: premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, nonché l'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici;
- cabine idriche con verifica degli impianti comprendente la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili degli accessori idraulici quali: saracinesche, valvole, rubinetti a galleggiante e galleggianti di qualunque dimensione, raccordi, nonché la sostituzione dei coperchi in cemento-amianto;
- accessori interni mediante la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili di tavolette coprivaso, di portasapone (anche liquido), di portacarta sia igienica che asciugamani;

e comunque ogni altra opera necessarie alla conservazione degli impianti relativi agli immobili portuali o comunque in uso all'Ente.
L'appaltatore dovrà compiere tutte quelle attività necessarie per dare le opere indicate dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le regole dell'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche.

Articolo 4 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è da intendersi "A MISURA" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) di cui al d.lgs. n. 50/2016. Il corrispettivo dei lavori eseguiti sarà determinato applicando alle quantità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti del ribasso di affidamento.
Ai sensi dell'art. 35 comma 16 del d.lgs. n. 50/2016 l'ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'operatore economico nell'ambito del presente accordo quadro relativo al LOTTO 2 non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari ad € 824.000,00, dei quali € 800.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 24.000,00 per costi speciali per la sicurezza stimati sulla base di attività similari pregresse, non soggetti a ribasso.
L'Amministrazione potrà commissionare all'operatore economico nel periodo di durata dell'accordo le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante l'anno di validità del presente accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro relativo al presente lotto di cui sopra è diviso come di seguito riportato in base alle categorie dei lavori ex art. 61 del D.P.R. 207/2010:

Lotto 2 : Brindisi / Monopoli

Cat.	Denominazione	Importo	OdS	Classifica	%	Tipologia
OG11	Impianti tecnologici	490.000,00	14.694,00	Classifica II	61,25%	Prevalente
OG10	Impianti alta/media tensione e pubblica illuminazione	310.000,00	9.306,00	Classifica II	38,75%	Scorporabile

Importo totale Lotto 2 € 800.000,00 O.d.S. € 24.000,00

Sono da considerarsi compresi nell'importo contrattuale gli oneri a carico dell'Appaltatore per la stesura dei piani di sicurezza. I lavori oggetto del presente accordo quadro, in riferimento alle categorie indicate nell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 ed alle classifiche indicate nell'art. 61 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, sono identificati come sopra ai soli fini del certificato di regolare esecuzione e della analogia tecnica dei lavori eseguiti con quelli da affidare.
L'incidenza della manodopera per i lavori oggetto del presente contratto, è quantificata nella misura del 40% dell'importo lordo dei lavori ordinati.
L'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare per il presente lotto 2, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell'accordo quadro.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Articolo 5 – PREZZI DI RIFERIMENTO

I prezzi di riferimento per l'accordo quadro verranno estratti prioritariamente dal vigente Elenco Prezzi della Regione Puglia (edizione 2017 in Deliberazione G.R. n. 905 del 07/06/17) e, in mancanza, nell'ordine dal vigente Prezziario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per Puglia e Basilicata (edizione 2011).
I prezzi di riferimento principale sono riportati con il completo codice di articolo corrispondente; i prezzi integrativi provenienti dal Prezziario MIT riporteranno un prefisso costituito da una prima parte che fa riferimento al capitolo del Prezziario della Regione Puglia che si integra e da una seconda parte caratterizzante ("MinInfr") che precede un codice di articolo assegnato sequenziale proprio al prezziario integrativo.
I prezzi impiegati per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008, rivenienti dalle misure di sicurezza adottate, e desunti nel prezziario di riferimento nel Titolo "Sicurezza in azienda e in cantiere" relativamente ai Capitoli S01 (Dispositivi di protezione individuale), S02 (Dispositivi di protezione collettiva) e S03 (Installazione di cantiere), non sono soggetti a ribasso. Anche per i suddetti vale l'estensione, in mancanza, ai prezziari sopra citati.
Nelle condizioni in cui venisse riscontrata nei diversi prezziari la presenza di voci similari con prezzi unitari discordanti, verrà privilegiato l'ordine sopra riportato.
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nei prezziari sopra indicati si procederà nell'ordine:

1. per comparazione con lavorazioni similari previste nei prezziari di cui sopra;
2. eseguendo l'analisi del prezzo con scheda in economia riportante il costo della manodopera impiegata, dei materiali utilizzati e dei mezzi adoperati compreso le spese generali e l'utile d'impresa;
3. mediante concordamento dei nuovi prezzi secondo il disposto dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 con riferimento temporale alla data di formulazione dell'offerta.

Per la determinazione di voci di prezzi non contemplate nei suddetti elenchi verranno operate debite analisi ed applicate le aliquote del 15% per spese generali e 10% per utile d'Impresa, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010.
Tali prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori e prestazioni interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
Nei prezzi di accordo quadro sono compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori ed opere accessorie, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo,

l'uso di ponteggi ed impalcature ove non prescritti dai Piani di Sicurezza e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte.
Sono, altresì, implicitamente compresi nei prezzi di accordo quadro, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti chiusure e rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili.
Per eventuali lavorazioni che la Direzione dei lavori disporrà in economia si provvederà con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Qualora si rendesse necessario operare interventi in orari di lavoro straordinario, notturno o festivo, tali interventi dovranno essere espressamente richiesti ed autorizzati dal Direttore dei Lavori e le ore di intervento saranno retribuite con le maggiorazioni percentuali previste nelle avvertenze generali del Prezziario di riferimento. Non saranno riconosciuti interventi operati al di fuori di orari autorizzati.
I prezzi dei noli e dei materiali verranno desunti dai suddetti prezziari di riferimento come nell'ordine sopra indicati, applicando applicate le aliquote del 15% per spese generali e 10% per utile d'Impresa, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010. I mezzi di trasporto, le macchine e gli attrezzi per i lavori in economia, anche presi a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio e a garanzia del pieno stato di efficienza.
I lavori disposti in economia sono assoggettati a ribasso d'asta per le sole voci dei materiali, spese generali e utile d'impresa, a norma dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 6 – OPERE ESCLUSE DALL'ACCORDO QUADRO

Sono escluse dall'accordo quadro relativo al presente lotto 2 tutte le opere relative alla manutenzione o realizzazione di elevatori, opere a verde e quegli impianti non compresi nell'elenco di opere di cui ai documenti ed agli elaborati grafici allegati.
Circa le opere escluse dall'accordo quadro relativo al presente lotto, si precisa che l'appaltatore dovrà comunque fornire, qualora richiesto dall'Amministrazione, la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera per la realizzazione di tutte le opere di supporto ai suddetti impianti, secondo le istruzioni fornite in merito dall'ufficio di Direzione Lavori.

Articolo 7 – CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi (da configurarsi come **Ordini di Servizio**) al netto del ribasso offerto sul Prezzario Regionale di riferimento in sede di Accordo Quadro nonché sugli eventuali nuovi prezzi aggiuntivi.
Il codice identificativo gara (CIG) relativo agli eventuali contratti applicativi dell'accordo quadro relativo al presente lotto 2, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sarà lo stesso dell'accordo quadro medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato.
Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli **contratti applicativi / ordini di servizio** occorrerà indicare l'oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle

quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penalità, nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.
Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo/ordine di servizio l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato).
Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.
L'assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza di cose e persone terze derivanti dall'attività ed operatività dei porti.

Articolo 8 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo per quanto concerne le lavorazioni rientranti nella cat. OG 10, è espressamente vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento per le lavorazioni rientranti nella **cat. OG 11** ex art. 89, comma 11 d.lgs. 50/2016. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell'Appaltatore, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell'Appaltatore medesimo ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva.
In riferimento a ciascun contratto attuativo/ordine di servizio, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'accordo quadro;
b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di lavori che si intende subappaltare. Si precisa, altresì, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto attuativo.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 105, inoltre, si precisa che:
- in ragione dell'importo dell'accordo quadro di cui al presente capitolato (inferiore alla soglie di cui all'art. 35 del codice), **non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori** in sede di offerta;
- prima dell'autorizzazione al subappalto, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il Committente provvederà a corrispondere direttamente all'Appaltatore i corrispettivi rivenienti dall'esecuzione del subappalto.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV del d.lgs.81/2008 siano effettuati dalle imprese subappaltatrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, a pena di sospensione del successivo pagamento a favore dell'Appaltatore salvo giustificate motivazioni di cui all'ex art. 170 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010.
L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a ciascun contratto applicativo, è subordinato all'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'aggiudicatario dell'accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato.
2. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate nonché la documentazione prevista al commi 9 e 18 del predetto articolo.
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso, da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo;
4. che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i (per le parti ancora in vigore) in materia di qualificazione delle imprese e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 lettera c) dell'articolo in esame;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall' art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione appaltante entro i termini previsti dalla normativa in essere. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro relativo al presente lotto, o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
L'Impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.
I piani di sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 d.lgs. n. 50/2016 e art. 89, comma 1, lettera h del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 19 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'Impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati con il singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto 2 o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto.
È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In materia di somministrazione di manodopera si rinvia alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 10/9/2003 n. 276 e ss.mm.ii.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ACCORDO QUADRO

All'atto dell'offerta il soggetto partecipante deve dichiarare di aver preso visione degli elaborati progettuali nonché dei luoghi di esecuzione dei lavori, delle particolari limitazioni da rispettare in merito ai mezzi d'opera che potranno essere usati, delle viabilità di accesso, ed altresì di avere fatto una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Il soggetto partecipante deve altresì dichiarare espressamente di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri, tasse e concessioni da assolvere per il raggiungimento delle finalità dell'accordo quadro, degli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza, dei tempi contrattuali previsti per l'esecuzione nonché di tutte le circostanze suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo offerto.
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:
1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale;
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. n. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
3. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell'art. 93, co.5, d.lgs. n. 50/2016 per ulteriori 180 giorni;
4. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente capitolato speciale;
5. di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
6. di obbligarsi a trasmettere all'Ufficio titolare del contratto l'elenco nominativo del personale impiegato;
7. di essere edotto che i lavori interesseranno aree permanentemente destinate ad attività pubblica che non potrà per nessun motivo essere interrotta e, pertanto, tra gli oneri speciali a suo carico non monetizzabili vi

sono quelli derivanti da possibili rallentamenti nei tempi di esecuzione nonché dall'obbligo di eseguire le lavorazioni anche o esclusivamente in orari pomeridiani ovvero serali e nei giorni festivi e prefestivi, al fine di evitare o comunque limitare qualsiasi interferenza con la normale attività portuale, salvo diversa e più favorevole disponibilità espressa in sede di esecuzione dall'Ente e che di tali oneri si è tenuto conto in sede di formalizzazione dell'offerta.
8. di essere edotto che l'entità di ogni singolo Ordinativo di lavoro possa essere esigua rispetto all'importo contrattuale, e che di tale eventualità si è tenuto conto in sede di formalizzazione dell'offerta.

Articolo 10 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI E PRESCRIZIONI VARIE

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, come previsto al punto 3 art. 2 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, per quanto di competenza nei rapporti con l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale e quando la rappresenta, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti per legge.
L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia", sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (d.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC emanandi nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.
Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008.
Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.
Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'ufficio di Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli, prima di dar corso all'ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 191 del D.P.R. 207/2010 provvisoriamente ancora in vigore all'indirizzi pec o email indicati dalla Stazione Appaltante.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i.
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere o Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dalla Stazione Appaltante.

Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.
Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Impresa la quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.
A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art. 7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.
Inoltre l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo previo rilascio del D.U.R.C. (art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016).

Articolo 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
A) il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
B) il prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (edizione 2017 in Deliberazione G.R. n. 905 del 07/06/17);
C) Prezziario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per Puglia e Basilicata (edizione 2011);
D) Polizza di garanzia per Cauzione definitiva di cui all'art. 103 c.1 del d.lgs. 50/2016;
E) Copertura assicurativa (art. 103 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016)
F) Piano Sostitutivo di Sicurezza e Piano Operativo di Sicurezza;
G) Polizza di garanzia per l'Anticipazione

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Con ciascun eventuale contratto applicativo/ordine di servizio verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento, che conterranno le seguenti indicazioni:
a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
d) i luoghi interessati dagli interventi;
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza:
f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento, ove necessario;

g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 prestata per tutto l'Accordo Quadro e confermata e per la stipula del singolo contratto applicativo;
i) il termine per l'emissione della certificazione attestante la Regolare Esecuzione/Collaudabilità delle opere;
j) i documenti previsti in materia di sicurezza.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo/ordine di servizio, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro afferente il presente lotto 2.
Tutte le eventuali spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 12 – GARANZIE A TUTELA DELLA ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione definitiva (art. 103 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016)

Ferma restando la presentazione, unitamente all'offerta per l'accordo quadro in oggetto, della Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, l'Appaltatore è obbligato a costituire, per l'ACCORDO QUADRO relativo al presente lotto, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall' contratto di accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.
La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, di cui al precedente punto 12.1.1 da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'Accordo Quadro ed i successivi contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria, salvo la verifica dei requisiti di quest'ultimo.
L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura prevista all'art. 103 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, sino alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di Collaudo/certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In

tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro del presente lotto sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all' Appaltatore.
La predetta garanzia dovrà essere prestata o da istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/98.
La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di Collaudo/certificato di Regolare Esecuzione provvisorio dell'ultimo contratto applicativo stipulato.
Le predette garanzie devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma. dell'art. 1957 c.c.
Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'appaltatore.
La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 103 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 secondo lo schema tipo 1.2. L'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento detta polizza, in originale, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto.
La mancata costituzione della polizza determina la revoca dell'affidamento.

Riduzioni delle garanzie
L'importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 qualora gli operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate che si richiamano integralmente. Per fruire delle predette riduzioni l'operatore economico segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi descritti dalle norme vigenti.
Si applica il comma 3 dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Copertura assicurativa (art. 103 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016)
Per l'Accordo Quadro del presente lotto, l'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (C.A.R.).
La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo dell'intero Accordo Quadro.
La durata e l'efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.
Tale polizza, dovrà assicurare la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, compreso il personale dipendente dell'ADSP MAM addetto, nonché tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari all'importo dell'Accordo

Quadro Totale e comunque pari ad un minimo di **€ 1.500.000,00** (Euro unmilionecinquecentomila/00) e senza limiti massimi di scoperto per la franchigia.
La polizza dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 103 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004 secondo lo schema tipo 2.3.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data presunta di consegna dei lavori e cesserà a termine dell'art. 5 di cui allo schema tipo 2.3.
Detta polizza deve contenere l'indicazione di copertura espressamente per il contratto in oggetto e l'indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale quale unico beneficiario della polizza stessa.
La polizza deve altresì contenere garanzia di manutenzione di cui all'art. 6 dello schema tipo 2.3 per tutti i vizi ed i difetti costruttivi che dovessero insorgere fino a due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori.
Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all'Appaltatore.

Garanzia fideiussoria anticipazione (art. 35 c.18 del d.lgs. n. 50/2016)
L'erogazione dell'anticipazione sui singoli contratti applicativi/ordini di servizio prevista al successivo art. 37 del C.S.A. è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da istituti di credito autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n 385, o primarie compagnie assicurative autorizzate alla copertura dei rischi e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla Legge; può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Garanzia fideiussoria rata di saldo (art. 103 c. 6 del d.lgs. n. 50/2016)
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria, vincolante per il rilascio della rata di saldo di ciascun Contratto Attuativo annuale, che copra l'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ovvero tra il certificato di regolare esecuzione e la relativa approvazione.
La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 103 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.
La stessa deve essere corredata di autentica notarile attestante i poteri di rappresentanza della Compagnia Assicurativa da parte dell'Agente sottoscrittore.

Articolo 13 – SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

13.1 Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese:
a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,) dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori;
b) le tasse e gli oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli impianti.
Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate alla Stazione appaltante dall'Aggiudicatario.

13.2 Termine e Modalità di stipula del contratto.
Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 d.lgs. n. 50/2016.

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione prestata a corredo dell'offerta.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante mediante scrittura privata (art. 32, comma 14 d.lgs. n. 50/2016).

Articolo 14 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'appaltatore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa.
L'Appaltatore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62.
L'appaltatore assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo delle provincie interessate, Bari, Brindisi, Foggia e Barletta-Andria-Trani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

15.1 Risoluzione

In caso di recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del d.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro del presente lotto determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'applicazione appunto dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016.

15.2 Recesso

Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell'accordo quadro del presente lotto, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 la Committente può recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione all'accordo quadro del presente lotto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.
La Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 16 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie sorte tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore è esclusa la competenza arbitrale. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall'Appaltatore comportino variazioni dell'importo dell'opera in misura del 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 205 d.lgs. n. 50/2016 (accordo bonario), cui si fa integrale rinvio. Per tutte le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa dopo il collaudo, comunque dipendenti dall'Accordo quadro afferente il presente lotto e per tutti i conseguenti contratti applicativi, verrà adita la Magistratura Ordinaria, riconoscendo **la competenza esclusiva del Foro di Bari**. Valgono in ogni caso le disposizioni previste nel "Titolo I – Contenzioso" del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni, ancora in vigore, stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche di cui al D.M Lavori Pubblici n. 145/2000.
Per quanto non espressamente previsto o erroneamente regolato nel presente Capitolato si fa riferimento a tutte le leggi, norme, disposizioni e regolamenti vigenti in materia di lavori, forniture e servizi pubblici, lotta alle associazioni mafiose, sicurezza ed igiene nei cantieri, tutela dei lavoratori e quanto altro necessario.
È fatto obbligo all'Operatore economico di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti e a tutte le integrazioni e modifiche che possano insorgere nel corso dell'appalto.

Articolo 18– OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro del presente lotto 2, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
L'esecutore dell'accordo quadro del presente lotto, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.
La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi

compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
In merito alla cessione del corrispettivo dell'appalto si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto applicativo, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 106, comma 13 d.lgs. n. 50/2016, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dalla Committente, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dal cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG/CUP dell'intervento.

CAPITOLO 2: ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 19 – DURATA DEI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO, CONSEGNA, SOSPENSIONI, PROROGHE, ULTIMAZIONE

La durata di ciascun contratto applicativo / ordine di servizio sottoscritto e dunque i termini di ultimazione saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo / ordine di servizio derivante dal presente Accordo Quadro, e decorreranno dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dall'ex art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo/ordine di servizio.
Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo/ordine di servizio.
La data in cui si procederà alla consegna sarà comunicata all'Operatore economico mediante ordine di servizio notificato a mezzo pec o fax.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016.
Eventuali sospensioni derivanti dall'attività del Coordinatore della sicurezza, laddove nominato, in presenza d'omissioni e/o irregolarità da parte dell'Operatore economico in tema d'osservanza del d.lgs. n. 81/2008, non daranno alcun titolo per avanzare richieste di modifica dei programmi o dei termini contrattuali.
Le eventuali sospensioni, riprese e proroghe saranno disciplinate dall'art. 107 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
L'ultimazione dei lavori per ciascun Contratto Attuativo sottoscritto sarà determinata dalla sottoscrizione di apposito Certificato di ultimazione, previa visita di controllo al cantiere, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni ai sensi dell'art. 199, c. 2 del DPR 207/ 2010, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Articolo 20 – MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO

1. Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 4 sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi / ordini di servizio conseguenti all'accordo

quadro del presente lotto, nelle fattispecie previste all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente.
2. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all'art. 149,2 del d.lgs. n. 50/2016.
5. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.
6. Le modifiche e le variazioni del contratto applicativo in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
8. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro del presente lotto, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

Articolo 21 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI – CONTRATTI APPLICATIVI / ORDINI DI SERVIZIO

Le attività lavorative, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si potranno svolgere in orari mattutini e/o pomeridiani e nei giorni feriali, prefestivi e festivi al fine di ripristinare al più preso la funzionalità degli impianti, evitare o comunque limitare qualsiasi interferenza con la normale attività portuale, salvo diversa e più favorevole disponibilità espressa in sede di esecuzione dalla Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento .
L'impresa, per dare inizio ad ogni intervento, dovrà preventivamente ricevere disposizione per iscritto ovvero a mezzo pec dal Direttore dei Lavori mediante appositi ordini di servizio numerati progressivamente, nei quali saranno dettagliatamente indicati i lavori da eseguire e sarà fissato il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori stessi. L'operatore economico è tenuto alla sottoscrizione per accettazione, ovvero mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto (tassativamente entro tre giorni dal ricevimento via pec). Tale ordine di servizio costituirà a tutti gli effetti il contratto applicativo per quello specifico intervento.
Interventi urgenti potranno essere richiesti anche telefonicamente da parte della D.L. e l'Operatore economico deve garantire la propria reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi) ed il Pronto Intervento nei casi di somma urgenza entro 2 (due) ORE dalla chiamata da parte dei Referenti della Stazione Appaltante a fronte di situazioni che rappresentino cause ostative al regolare espletamento delle attività che si svolgono all'interno delle aree e degli edifici dei porti oggetto dell'appalto ovvero rischi e/o pericoli per l'incolumità, anche igienico-sanitaria, delle persone e/o delle cose ivi presenti.
A norma dell'ex art.161 del DPR n.207/2010, dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 non saranno pagati i lavori che eccederanno quelli dettagliatamente ordinati come su detto e quelli ordinati in variante d'opera dalla Direzione Lavori.
Pertanto, nel caso che all'atto esecutivo sorgesse la necessità di eseguire lavori in quantità maggiore di quella ordinata, dovrà esserne informata la D.L. per effettuare un sopralluogo e per apportare l'eventuale variante per iscritto all'ordinativo.
Gli ordini di servizio, saranno restituiti entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, unitamente al consuntivo dei lavori eseguiti. Il consuntivo sarà analitico e perfettamente esaustivo, compilato su idonei modelli e riferente per i singoli "articoli di elenco prezzi" (ordinati per fase di esecuzione dei lavori) il relativo

e dettagliato computo metrico con il preciso riferimento all'ubicazione di ciascuna misura e, ove necessario, con la raffigurazione grafica di scavi, strutture, condotte, e di ogni altra fornitura o lavorazione, con particolare riguardo per ciò che non è a vista.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di respingere, sia in sede di accettazione sia di verifica, consuntivi non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente.
Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'Operatore economico nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Operatore economico.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando all'Impresa inadempiente anche la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
L'Operatore economico dovrà garantire 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno (feriali e festivi) la reperibilità per comunicazioni inerenti l'avvio di nuovi lavori e per espletare sopralluoghi preliminari allo scopo di accertare il tipo di intervento da eseguire.
Per l'esecuzione dei lavori di natura urgente, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, spetta all'Impresa l'obbligo del più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale anche telefonica della Direzione Lavori, prescindendo, in questo caso, da quanto disposto al primo comma del presente articolo.
Anche per i lavori di natura urgente vale la disposizione su descritta per l'immediata esecuzione diretta dei lavori in danno in caso di inadempienza.
La tempistica di esecuzione degli interventi ordinati dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- INTERVENTI ORDINARI: l'Operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione degli interventi così come previsti dall'Ordinativo;
- INTERVENTI DI URGENZA: l'Operatore economico dovrà intervenire entro 24 ORE dalla comunicazione, per ripristinare la completa funzionalità dei luoghi ovvero degli impianti interessati, portando a termine in immediata consecuzione l'intervento richiesto;
- INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: l'Operatore economico dovrà intervenire entro 2 (due) ORE dalla comunicazione - anche telefonica - mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti o ripristinando la funzionalità.

L'Appaltatore deve sempre e comunque garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici e degli ambienti di lavoro; a tal fine, durante gli interventi, deve provvedere - quando occorra - all'installazione di apparati provvisori, eseguiti nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e di tutela delle persone e dei beni.
In presenza di situazioni di pericolo, anche potenziale, il personale addetto dell'Operatore economico dovrà provvedere senza indugio alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la limitazione del rischio, compreso il ricorso ad eventuali transennamenti, delimitazioni di aree, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc., al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al minimo i possibili danni sia diretti che indotti alle strutture ed agli impianti. Gli interventi dovranno quindi proseguire provvedendo, ove e per quanto possibile, al ripristino delle funzionalità degli impianti interessati.

Articolo 22– ORDINE DA TENERE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

All'interno di ogni ordine di servizio ricevuto, in genere l'Operatore economico avrà facoltà di sviluppare i lavori nell'ambito della propria organizzazione professionale nel modo che riterrà più conveniente per darli

perfettamente compiuti nel termine fissato, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente.
Il Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare la priorità nell'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle proprie esigenze insindacabili per la buona riuscita delle opere senza che l'Operatore economico possa rifiutarsi di sottostare all'ordine di priorità o farne oggetto per richiesta di speciali compensi.
Gli accessi all'area, gli orari più idonei per l'accesso ai luoghi e per l'esecuzione dei lavori, saranno concordati preliminarmente all'avvio dei lavori di concerto tra il Committente e l'Operatore economico, tenendo conto delle attività che comunque dovranno continuare a svolgersi all'interno dell'edificio.
È a carico e a cura dell'appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni

Articolo 23 – CONDOTTA DEI LAVORI E DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Committente è rappresentato nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto dal Responsabile del Procedimento.
L'Appaltatore, indipendentemente dal domicilio, dovrà aprire una sede operativa, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'accordo quadro ed mantenerla per tutta la durata del contratto (è escluso il domicilio presso terzi).
Tale sede operativa dovrà essere ubicata entro un adeguato raggio di Km dai porti di cui al presente lotto 2, tale da consentire il rispetto dei tempi di intervento di cui all'art. 21 con particolare riferimento agli interventi di SOMMA URGENZA (entro 2 ore).
L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento dei riferimenti della propria sede operativa, unitamente ad un recapito telefonico portatile, un recapito telefonico fisso, un recapito telefonico fax e un recapito pec ed anche e-mail sui quali dovranno pervenire le comunicazioni della Direzione dei lavori sempre operanti per le "situazioni di urgenza" e attivi 24 ore su 24.
L'Appaltatore che non conduca personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso il Committente nella persona del Responsabile del Procedimento.
L'Appaltatore rimane responsabile in solido dell'operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere tramite la figura del Direttore Tecnico di cantiere nonché del Responsabile del Servizio di prevenzione, che devono essere soggetti abilitati alle funzioni attribuite. Qualora il Direttore Tecnico o il Responsabile del Servizio di prevenzione non coincidano né con l'Appaltatore né con suo legale rappresentante, l'Appaltatore ha l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di comunicare ufficialmente alla Direzione dei lavori i nominativi dei soggetti designati con il loro domicilio e recapito telefonico, unitamente a una dichiarazione di accettazione dell'incarico nelle modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, il Direttore dei Lavori, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere, ovvero del Responsabile del Servizio di prevenzione, ovvero del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente prima della consegna dei lavori l'elenco nominativo di tutto il personale che opererà nell'ambito del presente contratto completo di luogo e data di nascita, qualifica, numero matricola nonché posizioni assicurative e previdenziali unitamente a copia dell'estratto del libro matricola e delle schede professionali.
L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente qualsiasi variazione nell'ambito del personale entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.
L'Appaltatore è obbligato nei confronti del proprio personale operante nell'ambito del presente contratto al rispetto ed all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, protezione e prevenzione, nonché di contribuzione per le assicurazioni sociali.
L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla qualificazione di tutti i componenti del personale con titoli professionali adeguati al tipo di lavoro da eseguire. In mancanza di qualificazione, il Committente ha facoltà di richiedere l'immediato allontanamento del personale non idoneo, e la sua sostituzione.
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, come disposto dall'art. 6 del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000.
Il personale operante nell'ambito del presente contratto è obbligato al rispetto ed all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro, sicurezza, protezione e prevenzione, riservandosi la Direzione dei Lavori di richiederne all'Appaltatore l'immediato allontanamento e la sua sostituzione per accertate violazioni.
Il personale operante nell'ambito del presente contratto, per accedere alle sedi di intervento, dovrà obbligatoriamente essere munito di tesserino di riconoscimento esposto e ben visibile riportante fotografia, nome e qualifica del soggetto nonché denominazione della ditta di appartenenza.

Articolo 24 – NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 del predetto T.U.
Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
L'appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che Egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.
La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.
Nell'ipotesi che gli interventi ordinati, ricadenti nell'ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008 l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla D.L. la quale provvederà alla sospensione dei lavori per la prevista nomina e le previste verifiche del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei lavori avverrà quando il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avrà provveduto alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell'Opera nonché all'analisi dei documenti predisposti dalle imprese.
La Stazione Appaltante redige, come previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.): documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.
L'Appaltatore redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (quando non è previsto il P.S.C.) e il Piano Operativo di Sicurezza.
Il P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi) e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi ai sensi dell'Allegato XV al d.lgs. 81/2008
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Articolo 25 – PIANI DI SICUREZZA

Il presente appalto potrebbe presentare lavorazioni con caratteristiche classificabili tra quelle a rischio di cui al punto 1 dell'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008.
Pertanto, sono valide per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 allegato XV e la Stazione Appaltante, in presenza di due o più imprese in cantiere anche non contemporaneamente, provvederà a nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (nel seguito indicato C.S.E.) incaricato per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (nel seguito indicato P.S.C.), nel rispetto della normativa vigente con il compito di verificare la ottemperanza delle predette normative da parte delle ditte operanti.
All'Appaltatore è fatto obbligo di consegnare al Committente ovvero al C.S.E., nei termini previsti dall'ex art. 131 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 entro trenta giorni dall'affidamento, e comunque prima della consegna dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (nel seguito indicato P.O.S.) di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del d.lgs. n. 81/2008.
In caso di presenza anche non contemporanea di più imprese operanti nel cantiere, ciascuna impresa è obbligata, prima dell'inizio dei lavori di propria spettanza, alla presentazione del proprio P.O.S. all'Appaltatore.
L'Appaltatore è tenuto alla verifica della congruenza al P.S.C. del P.O.S. di ciascuna impresa operante (art. 97 comma 3 lettera b del d.lgs. n. 81/2008) ed alla trasmissione del P.O.S. al C.S.E. per le verifiche di competenza a quest'ultimo (art. 92 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008). Nessuna lavorazione potrà essere avviata fin tanto che il C.S.E. non abbia espresso la propria accettazione al P.O.S. prodotto.
In presenza del solo Appaltatore operante in cantiere, lo stesso è tenuto, nei termini sopra indicati, a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (nel seguito indicato P.S.S.), che dovrà essere adeguato e contestualizzato alla tipologia di intervento da realizzare nello specifico Ordinativo.
L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle disposizioni contenute in P.S.C. o P.S.S. e P.O.S. da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del lavoro.
In caso di Associazioni Temporanee di Impresa, gli obblighi di cui sopra fanno capo all'Impresa designata quale capogruppo.

Articolo 26 – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODO DI ESECUZIONE

L'impresa dovrà impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione Lavori.
Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., l'impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneità omologazione od altri equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati.
Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:
– documentazione attestante la fine lavori
– contabilità dettagliata relativa all'ordine di lavoro eseguito, entro tre giorni dalla fine dei lavori
– documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento
In mancanza della prefata documentazione non potrà essere implementata la contabilità del Direttore dei Lavori e il successivo stato di avanzamento.

Articolo 27 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri particolari:

- nei riguardi dei lavoratori dipendenti l'Appaltatore è tenuto :
  - alla adozione ed alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
  - alla adozione ed alla osservanza integrale delle norme vigenti o che interverranno nel corso dell'appalto in merito all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi;
  - al pagamento di ogni contributo, indennità, anticipazione posto a carico dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di licenziamento, ecc.);
  - alla adozione ed alla osservanza integrale delle disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1950 n. 375 e successive integrazioni e modifiche circa l'assunzione degli invalidi di guerra;
  - alla adozione ed alla osservanza integrale di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge, di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi degli incidenti ed in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi, in osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008, ricadendone ogni responsabilità civile e/o penale in caso di inadempienza esclusivamente sull'Appaltatore e restandone sollevata l'Amministrazione Comunale ed il personale tutto preposto alla Direzione dei lavori, contabilità, collaudo ecc.;
  - alla predisposizione di una cassetta di pronto soccorso contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza più urgente ad eventuali feriti od infortunati;
- nei riguardi del Committente l'Appaltatore è tenuto :
  - all'apertura di una sede operativa entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'accordo quadro ed il suo mantenimento per tutta la durata del contratto, con esclusione di domicilio presso terzi. Tale sede operativa dovrà essere ubicata entro un adeguato raggio di Km dai porti di cui al presente lotto 2, tale da consentire il rispetto dei tempi di intervento di cui all'art. 21 con particolare riferimento agli interventi di SOMMA URGENZA (entro 2 ore);
  - a garantire la diretta ed immediata reperibilità del responsabile dei lavori per le "situazioni di urgenza" mediante l'attivazione di un recapito telefonico portatile, un indirizzo pec ed anche email e un numero di fax sempre operanti, nonché di un recapito telefonico con segreteria telefonica attivo 24 ore su 24 nella sede operativa (o nelle sede operative) di cui sopra;
  - alla presentazione nei termini previsti delle cauzioni e polizze assicurative di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
  - alla presentazione nei termini previsti dei Piani di Sicurezza a carico dell'Appaltatore;
  - alla fornitura degli stampati occorrenti per la gestione e contabilità dei lavori (Registri di Contabilità, Libretti di Misure ecc.) nella misura necessaria con i relativi valori bollati;
  - al pagamento delle tasse previste per gli interventi a farsi, nonché ogni altro onere inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;
  - al pagamento delle spese di contratto, compreso diritti di segreteria, bollo, registrazione, ecc.;
  - a non pretendere sovraprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, dei mezzi d'opera, per perdite, movimenti di qualsiasi importanza, per eventuali aumenti nei prezzi delle assicurazioni sociali degli operai verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo avvenuta l'aggiudicazione;

- ad anticipare per conto del Committente, ove dovute, le indennità per le occupazioni, provvisorie o permanenti, delle aree eventualmente necessarie per il deposito delle materie esuberanti degli scavi e demolizioni, per il deposito di materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per opere provvisionali e per strade di servizio;
- alla consegna di tutte le Certificazioni di Conformità e di tutti gli elaborati grafici del "come realizzato" (as built) delle opere edili, dei restauri, degli impianti elettrici ed idrico-sanitari, in duplice copia cartacea ed in formato digitale editabile oltre a copia su supporto informatico in formato PDF e dwg aperto editabile, nonché ad effettuare i collaudi funzionali degli impianti da parte di tecnico a ciò abilitato, a cura e spese dell'Appaltatore;
- a fornire i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
- a rilasciare dichiarazione di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività lavorative a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- a segnalare immediatamente alla Direzione Lavori eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree per la presenza di elementi pericolanti, pozzetti o altre strutture danneggiate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare l'accesso del pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. L'Impresa è tenuta, per tutta la durata dell'appalto, a segnalare rotture o anomalie di qualsiasi genere a carico delle porzioni immobiliari oggetto dell'appalto;
- a consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- a organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei luoghi oggetto del presente Appalto;
- a garantire che il personale impiegato è in possesso delle certificazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi relativi agli impianti della categoria prevalente e di quelle scorporabili (tipo frigoristi in grado di operare su impianti che contengono Gas Fluorurati ad effetto serra (FGAS), istituito ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 43/2012,attuativo della Regolamentazione Europea n. 842/2006).
- ad utilizzare obbligatoriamente con attestazioni da consegnare al Committente personale specializzato ed abilitato per l'esecuzione degli impianti come di seguito specificato: personale addetto all'esecuzione di lavori su impianti elettrici formato ed istruito secondo la norma CEI EN 50110 "Lavori su, con od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, ispezioni e riparazione", che definisce quali sono le persone che possono eseguire lavori elettrici. (Persona esperta PES), (Persona avvertita PAV), (Persona idonea PID).

- nei riguardi della Direzione dei Lavori l'Appaltatore è tenuto :
  - alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - a provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel PSS e nei documenti di progettazione della sicurezza

- a garantire la presenza continua sul cantiere da parte del titolare o suo rappresentante con funzioni di sorveglianza sulla sicurezza del personale;
- all'assistenza continua da parte del titolare o suo rappresentante con funzioni di responsabile tecnico del cantiere durante le visite in cantiere;
- al fornire comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono di tutte le variazioni relative all'impiego della manodopera, entro 30 giorni dall'accadimento;
- alla redazione dei calcoli di stabilità che si rendessero necessari, accompagnati dai disegni esecutivi e relazione a firma di ingegnere specializzato, di tutte le strutture realizzate anche a titolo provvisorio
- all'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti incaricati Universitari o di pubbliche amministrazioni ma anche presso organismi notificati e certificati privati, di tutte le prove tecnologiche, esperienze e saggi sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'opera, richiesti dalla Direzione dei lavori;
- alla conservazione dei campioni o dei modelli di tutti i manufatti non eseguiti direttamente in cantiere munendoli di suggelli a garanzia dell'autenticità a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore;
- all'esecuzione delle prove di funzionamento per le verifiche in corso d'opera e per i collaudi di qualsiasi macchinario o meccanismo, non esonerandosi l'Appaltatore dalla responsabilità e garanzie cui è tenuta in virtù delle norme del presente Disciplinare anche dopo l'accettazione dei materiali o macchinari;
- a provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori, in ottemperanza a tutte le leggi, norme e ordinanze vigenti in materia, ed in particolare secondo il d.lgs. n. 152/2006 e di rilasciare copia del F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti) e in base al nuovo DPR 120/2017 relativo alle terre e rocce da scavo;
- a fornire personale e strumentazione idonea per rilievi, apposizione di capisaldi, tracciamenti, picchettazioni, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, ecc., relativi alle operazioni di ogni natura che possano occorrere fino al collaudo definitivo;
- a provvedere al nolo, alla costruzione, al mantenimento ed agli eventuali spostamenti di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisionali, assumendo ogni precauzione e cura per garantire l'incolumità degli operai e di quanti vi accedano e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché a proteggere con idonee schermature i fronti verso l'esterno del cantiere in specie se aggettanti su aree private o pubbliche;
- al mantenimento, fino al collaudo, delle continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire;
- a fornire fotografie documentanti lo stato dei luoghi prima, durante e dopo ogni singolo intervento, nel numero e nel formato indicato dalla D.L.;
- ad accollarsi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente capitolato ;
- ad effettuare i lavori nella stagione tecnicamente opportuna, e comunque, in accordo con la D.L.;
- al rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all'uso e all'esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla "dichiarazione di conformità" per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l'applicazione del D.M. n. 37 del 22/01/2008, secondo le prescrizioni del citato decreto; alle eventuali certificazioni necessarie per il successivo ottenimento del C.P.I. (certificato di prevenzione incendi). In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla D.L. a suo insindacabile giudizio;
- a redigere, a proprie cure e spese, "report" riguardanti tutta l'attività svolta in ordine ai lavori, compreso anche tutti quei lavori che non si sono potuti effettuare e in particolare a tenere aggiornato l'Ufficio della D.L. sulle seguenti informazioni:
  1. edificio zona demaniale portuale, sul quale si è intervenuti e sul quale si sta operando,
  2. tipo di fabbricato ed area demaniale portuale, su cui si è intervenuto e sul quale si sta operando,
  3. tipo di intervento,
  4. documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento,
  5. ammontare della spesa,

6. operai che hanno provveduto al ripristino,
7. data di ultimazione dei lavori in emergenza,
8. data di ultimazione dei lavori totali,
9. problematiche varie,
10. data di inizio lavori.

- nei riguardi del cantiere demaniale in ambito portuale l'Appaltatore è tenuto :
  - all'installazione di uno o più cartelli indicanti l'oggetto del lavoro, nel numero e nei luoghi che verranno precisati dal Direttore dei Lavori. Detti cartelli, che riporteranno i seguenti dati minimi: oggetto dell'appalto, ditta appaltatrice ed eventuali subappaltatori, direttore dei lavori, responsabile del procedimento, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e dimensioni minime 100 x 50 cm, dovranno essere realizzati in materiale robusto, con le diciture in vernice indelebile, e fissati con paletti di legno o di acciaio nel terreno. Il testo specifico relativo ai lavori, dovrà essere concordato con la Direzione Lavori;
  - alla fornitura e alla manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
  - a fornire il cantiere di tutti i mezzi d'opera, gli impianti e le attrezzature più idonei in rapporto all'entità ed al tipo dell'opera, dotati delle certificazioni e dei collaudi previsti dalle leggi vigenti, con facoltà alla Direzione dei lavori di vietare l'uso di quelli ritenuti a suo insindacabile giudizio pericolosi per la pubblica incolumità;
  - ad eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
  - a farsi carico degli oneri organizzativi e dei costi per l' eventuale disattivazione di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle relative aziende;
  - a rispettare i limiti di rumorosità nell'impiego di attrezzature meccaniche ovvero eseguire a mano quelle opere che possano arrecare disturbo se eseguite meccanicamente;
  - alla recinzione del cantiere secondo le indicazioni della Direzione dei lavori mediante ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti e segnalati, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, con conservazione di vie e passaggi che venissero intersecati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con adeguate opere provvisionali e con le eventuali segnalazioni diurne e notturne, se necessarie;
  - ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
  - ad evitare di intralciare la circolazione del traffico veicolare;
  - alla pulizia delle aree di cantiere e limitrofe e delle vie di transito (scale, passaggi, ecc.) utilizzate per necessità inerenti l'esecuzione delle opere nonché al ritiro quotidiano di tutto il materiale di risulta proveniente dai lavori. Qualora l'Appaltatore non provvedesse a tali adempimenti, sarà passibile di una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di inadempienza, da applicarsi dalla D.L., mediante detrazione diretta dalla contabilità;
  - al completo sgombero dal cantiere entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori di ogni attrezzatura o materiale di sua proprietà, provvedendovi in difetto il Committente senza necessità di messa in mora e addebitando direttamente all'Appaltatore ogni spesa occorrente;
  - ad assumere a proprio carico, per ogni intervento, la custodia dei materiali fino alla loro installazione
  - a non lasciare in nessun momento gli attrezzi di lavoro incustoditi;
  - a non bruciare per nessun motivo alcun materiale di risulta sul posto di lavoro;

- alla protezione di tutte le apparecchiature, arredi, ecc., presenti negli ambienti nei quali dovranno essere eseguiti i lavori, ovvero al loro spostamento provvisorio in deposito in altri locali con ricollocazione nei siti originari al termine dei lavori e ripristino della funzionalità, restandone responsabile per ogni danneggiamento che dovesse prodursi per la mancata osservanza delle prescrizioni o per il mancato uso di idonee cautele, con obbligo di sostituzione dei manufatti danneggiati;
- all'uso di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- all'uso di tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- ad impegnarsi a garantire la disponibilità delle relative maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali;
- a consentire l'accesso ed il passaggio in cantiere al personale di altre ditte incaricate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ad eseguire lavori o forniture diversi, individuando di concorso con la Direzione dei Lavori le aree da destinare ad uso esclusivo dell'altra ditta per le attività di cantiere ed il coordinamento delle esecuzioni in termini di sicurezza, nonché, se necessario, a consentire l'uso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento.

Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell'elenco prezzi, quelle opere e tutti quegli interventi che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate.

In ogni caso sia i lavori di piccola entità sia quelli indicati in elenco prezzi i cui quantitativi al di sotto di certi limiti prevedono aumenti, dovranno sempre essere liquidati a misura.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.

Esclusivamente nel caso di lavori in economia l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, gli obblighi esplicitati nel presente articolo incombono sulla impresa mandataria o designata quale capogruppo. Nell'ipotesi di subappalto, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza dei subappaltatori alle norme di cui sopra.

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà l'interlocutore ufficiale dell'Impresa all'interno dell'Amministrazione. In aggiunta a tale figura professionale, i lavori saranno diretti per ogni lotto da un Direttore dei Lavori e seguiti da un Direttore Operativo.

Per l'inosservanza potranno essere adottate sanzioni in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Sarà applicata una penale pari al 10% in aggiunta all'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere il Committente. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
L'appaltatore assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Articolo 28 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

Tutti i lavori previsti nell'Accordo Quadro relativo al presente lotto devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento ai seguenti elenchi prezzi:
- "Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Puglia – Prezziario Regione Puglia 2017"
- "Elenco Prezzi aggiuntivo" MIT Puglia e Basilicata (edizione 2011) e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

I lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Articolo 29 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/2016, dopo l'aggiudicazione.
Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

Articolo 30 – TERMINE PER L'ESECUZIONE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, si darà atto, ai sensi dell'art. 199, ancora in vigore, del D.P.R. n.

207/2010, mediante apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.

Articolo 31 – SQUADRE DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire giornalmente l'esecuzione di più interventi di manutenzione anche contemporaneamente nelle varie strutture afferenti i porti di **Brindisi e Monopoli** di cui al presente **LOTTO n° 2**. Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dalla Direzione Lavori e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Le squadre di lavoro dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento.
Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:
- mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- materiale necessario di caratteristiche e in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.
L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori, ed all'eventuale Coordinatore della Sicurezza l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra, in base anche alle normative di security vigenti nei porti. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all'originale dei libri di impresa. Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 32 – DANNI A TERZI

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale non è responsabile per i danni che possano essere arrecati al personale o alle attrezzature e mezzi dell'Appaltatore da parte di terzi estranei all'organico del Committente medesimo.
L'Appaltatore è edotto che i lavori in appalto saranno eseguiti in edifici con permanenza continuativa di pubblico, e che prospettano su vie di traffico.
L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto del Committente quanto terzi estranei, a lui imputabili in quanto derivanti da cause di qualsiasi natura che risultino generate dal proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
È fatto pertanto obbligo all'Appaltatore l'osservanza delle disposizioni contenute nel DPR n. 81/2008 e nelle altre norme vigenti e l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, restandone unico responsabile e tenuto al risarcimento degli danni che ne dovessero derivare dall'inosservanza.
L'Appaltatore è inoltre obbligato alla stipula di polizza assicurativa ex art. 103, c. 7 d.lgs. 50/2016 nonché a provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione delle cose danneggiate. La copertura assicurativa non esime l'Appaltatore dall'obbligo di provvedere a quanto sopra.
L'accertamento e la determinazione dell'entità dei danni sarà effettuato dalla Direzione dei Lavori alla presenza dell'Appaltatore previa convocazione in via ufficiale. In assenza dell'Appaltatore o di suo rappresentante delegato la Direzione dei Lavori procederà in maniera autonoma alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere

corrisposto dall'Appaltatore. Resta sollevata l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale nonché il personale preposto alla Direzione dei lavori e sorveglianza da ogni più ampia responsabilità.
Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

Articolo 33 – COMPENSI PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

I compensi all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore sono regolati dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Spetta all'Appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza massima avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno lamentato.
Pertanto, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
Nessun compenso sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere per inosservanza delle regole d'arte o delle prescrizioni della Direzione dei Lavori.

CAPITOLO 3: CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Articolo 34 – CRITERI DI CONTABILITÀ

L'appalto è da intendersi "A MISURA" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) di cui al d.lgs. n. 50/2016, ed il suo corrispettivo economico verrà determinato mediante misure geometriche delle quantità eseguite effettuate con i sistemi descritti nelle norme tecniche generali riportate, rapportando poi le quantità così misurate per le tipologie di interventi eseguiti ai corrispondenti prezzi previsti dagli Elenchi Prezzi in adozione.

Articolo 35 – NORME DI MISURAZIONE

Si rimanda al contenuto di cui alle Norme Tecniche Generali dell'Elenco Prezzi della Regione Puglia (edizione 2017 in Deliberazione G.R. n. 905 del 07/06/17).
Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno valutate a misura. Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione stabiliti nei Capitolati Speciali Tipo editi dal Ministero dei Lavori Pubblici ed in particolare secondo le prescrizioni della Direzione Lavori

Articolo 36 – REVISIONE PREZZI

Per i lavori oggetto del presente appalto, in linea generale, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile, pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'accordo quadro.

Articolo 37 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi alle condizioni ivi riportate, subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria come esplicitato al precedente art. 12 del C.S.A..

Articolo 38 – PAGAMENTI

L'Appaltatore maturerà il diritto al pagamento posticipato con il raggiungimento di un **importo dei lavori eseguiti pari ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00),** a lordo di ribasso e comprensivi dei costi speciali per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle disposizioni particolari contenute nel piano di sicurezza, o comunque a rendicontazione trimestrale qualora entro lo stesso trimestre non venisse raggiunto il suddetto importo minimo previsto.

Sulla rata verrà applicata la ritenuta del 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tale somma può essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale.

La liquidazione sarà compilata tenendo conto, in caso di condotta irregolare dei lavori, delle penalità previste e delle maggiori spese eventualmente incontrate dal Committente che saranno addebitate all'Appaltatore, quando questo sia stato inadempiente anche per danni o ritardi.

In caso di esecuzione della prestazione in difformità dalle buone regole dell'arte e dalle prescrizioni di Capitolato, la redazione della Contabilità resterà sospesa sino a quando l'Appaltatore non avrà ottemperato alle disposizioni che la Direzione dei Lavori avrà ritenute necessarie.

In nessun caso si procederà al pagamento di interventi o forniture non autorizzati.

L'eventuale ritardo nella somministrazione dei suddetti acconti non darà comunque diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

L'emissione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dei Certificati di Pagamento in acconto e del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori per la rata di saldo, nonché l'emissione di fattura da parte dell'Appaltatore, sono comunque subordinate alla preventiva verifica, dietro richiesta eseguita dal Committente, della regolarità nella contribuzione previdenziale ed assicurativa accertata in sede di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi preposti.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale provvede al pagamento mediante l'emissione di apposito Mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore. L'emissione del Mandato di Pagamento è comunque subordinata alla verifica eseguita dal Committente della regolarità fiscale ai sensi del D.M. n. 40/2008 presso EQUITALIA SERVIZI S.p.A.

I lavori in oggetto sono non imponibili I.V.A., nella misura di Legge, ai sensi dell'ex art. 9 comma 1 numero 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., senza diritto a rivalsa.

La spesa per le marche di quietanza applicate sarà ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'importo residuo a saldo, qualunque ne sia l'ammontare al netto degli acconti ricevuti, verrà liquidato in sede di Stato Finale.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'accensione di apposita garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione. L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole partite di lavori in relazione all'entità dei lavori eseguiti.
I tempi per l'emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi all'esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione Lavori da parte dell'Impresa del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.
È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. L'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all'importo contrattuale.
L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall'Impresa esecutrice l'importo contrattuale, l'impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L.
Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti, la Direzione Lavori potrà, ai sensi dell'art. 180, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, su richiesta dell'Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010.
Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione Lavori, in concorso e contesto con l'Impresa Appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge. L'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori sarà effettuata ai sensi dell'art. 194 del D.P.R. 207/2010.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore che dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89, in formato elettronico, pervenendo alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI).

Articolo 39 – PENALITÀ

Le trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Responsabile del procedimento, il rifiuto da parte dell'Impresa a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Autorità di Sistema Portuale del MAM l'impiego di modalità di esecuzione tali da pregiudicare l'incolumità pubblica ed in genere qualsiasi violazione agli obblighi dell'appalto saranno passibili di penalità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.

Le penali saranno irrogate dal Responsabile del Procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L.
In caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti (risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016), il committente ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti.
Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dalla Direzione Lavori in giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo Ordinativo. L'ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione dei Lavori che la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo.
La ritardata ultimazione dei lavori relativi al singolo ordinativo, entro i termini fissati è soggetta ad una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto dell'Ordinativo per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista fino al termine massimo dilatorio di giorni 15 (quindici) a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.
Ogni penalità, applicata e notificata, sarà trattenuta con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti e senza alcuna altra formalità, dall'importo a liquidarsi, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento (amministrativo, giurisdizionale o giudiziario).
Ricade sull'Appaltatore l'onere di dimostrare in controdeduzione la non applicabilità della penale da parte del Committente. Detto onere non esonera comunque l'Appaltatore dal provvedere nei tempi concessi ad ultimare l'intervento ovvero a rimuovere ogni contestazione addebitata.
L'Appaltatore sarà inoltre passibile del rimborso di tutti i danni che potranno derivare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per effetto del ritardo o delle deficienze contestate. Il Committente si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione od al completamento delle prestazioni non eseguite, addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta.
L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti.
Il permanere di inadempienze decorsi inutilmente i sopra richiamati termini dilatori ovvero il reitero da parte dell'appaltatore potrà determinare la formale messa in mora da parte della Direzione dei Lavori e dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali determinate.

Articolo 40 – CAMPIONATURA DEI MATERIALI

L'Impresa, prima della installazione, posa o realizzazione, dovrà sottoporre al giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori un campionario di materiali e chiederne la preventiva autorizzazione all'utilizzo; la Direzione dei Lavori potrà chiedere un nuovo campionario qualora ritenga non conforme a quanto previsto quello prodotto dall'Impresa. La Direzione dei Lavori ha diritto a richiedere la demolizione, rimozione e/o smontaggio di qualsiasi installazione di materiali, apparecchiature, componenti di impianti ecc. dei quali non sia stata rilasciata la predetta autorizzazione preventiva e la loro sostituzione con altri di gradimento.
Tutti i materiali e le apparecchiature installate dovranno essere corredate dalle certificazioni e/o omologazioni previste dalla normativa vigente o da specifiche norme di settore (UNI, CEI, DIN, ecc) e pertanto sarà a cura dell'Impresa predisporre un fascicolo tecnico con la raccolta di tutte le schede tecniche dei materiali installati

e le relative certificazioni, da conservare in cantiere ed aggiornare tempestivamente all'arrivo dei materiali da installare autorizzati dalla Direzione dei Lavori.
A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali.
Il personale, i materiali, i mezzi d'opera per il prelevamento dei campioni, i locali e le attrezzature necessarie per le prove di laboratorio, sono a carico dell'Impresa.
Tutti i materiali prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla direzione dei lavori con le modalità di seguito indicate:

1. presentazione alla direzione dei lavori per l'approvazione di scheda di sottomissione di ogni materiale, corredata dalle specifiche tecniche e dalla normativa di riferimento, ed impostata secondo criteri definiti congiuntamente alla DL così da poter essere immediatamente inserite nel "manuale d'uso";

2. entro 15 giorni dalla presentazione il Direttore dei Lavori restituisce all'appaltatore copia della scheda con eventuali osservazioni e l'indicazione di uno sei seguenti codici approvativi:
"A" Approvato
"B" Approvato con osservazioni a valore prescrittivi
"C" Non approvato

3. l'appaltatore procede in linea con i suddetti codici:
se "A" procede con l'approvvigionamento;
se "B" attua l'azione correttiva e procede con l'approvvigionamento;
se "C" propone materiali alternativi e sottopone la scheda di approvazione.

4. il materiale approvvigionato sarà verificato e controllato a campione per verificare la rispondenza alle schede di sottomissione approvate.
L'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
La Direzione dei Lavori potrà richiedere, prima della smobilitazione del cantiere, la consegna per ogni opera finita eseguita di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo i quantitativi precisati da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale.

Articolo 41 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori **le dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico- professionali** ovvero, se richiesto, da professionista abilitato alla professione. Per l'esecuzione di lavori su impianti tecnologici dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss.mm.ii. per gli impianti di cui all'art. 1 lettere a), b), c), d) e g), senza esclusioni resa da impresa adeguatamente abilitata.
L'esecutore dovrà inoltre essere in possesso delle certificazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi relativi agli impianti della categoria prevalente e di quelle scorporabili (tipo frigoristi in grado di operare su impianti che contengono Gas Fluorurati ad effetto serra (FGAS), istituito ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 43/2012, attuativo della Regolamentazione Europea n. 842/2006).
L'impresa è obbligata ad utilizzare personale specializzato ed abilitato per l'esecuzione degli impianti come di seguito specificato:
- il personale addetto all'esecuzione di lavori su impianti elettrici dovrà essere formato ed istruito secondo la norma CEI EN 50110 "Lavori su, con od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, sostituzioni,

modifiche, ampliamenti, montaggi, ispezioni e riparazione", che definisce quali sono le persone che possono eseguire lavori elettrici. (Persona esperta PES), (Persona avvertita PAV), (Persona idonea PID).

Articolo 42 – CERTIFICAZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore è obbligato a produrre una certificazione di omologazione dei materiali impiegati alla normativa di riferimento, in originale ovvero in copia conforme, unitamente ad una dichiarazione, redatta nelle forme dell'autocertificazione, attestante la corrispondenza tra i materiali posti in essere e le certificazioni prodotte nonché la corretta posa in opera degli stessi.
L'Appaltatore è obbligato altresì a garantire la perfetta efficienza dei manufatti eseguiti fino alla verifica ed accettazione da parte del Committente del lavoro eseguito.
L'Appaltatore è tenuto a rilasciare garanzia di manutenzione per tutti i vizi ed i difetti costruttivi che dovessero insorgere fino a due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, con obbligo alla sostituzione in forma totalmente gratuita e senza alcun costo per il Committente di tutte quelle componenti che dovessero risultare viziate o difettate, fatta eccezione per le sole irregolarità derivanti da uso improprio del manufatto. A discrezione della Direzione dei Lavori potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa e tutte le prescrizioni contrattuali.
I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell'appalto non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente. Detti controlli non escludono la responsabilità dell'Appaltatore né per la conservazione a cui lo stesso è tenuto né la garanzia per tutti i vizi ed i difetti costruttivi anche per le parti di lavoro, manufatti e materiali controllati nel corso dell'appalto. Non saranno ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali la Direzione Lavori ha richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato. Non saranno inoltre ammesse in contabilità le lavorazioni che richiedano la posa di materiali per i quali siano previste dalle Norme delle prove e dei controlli specifici e per le quali non sia stato consegnato il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni normative e di capitolato.
L'Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori ed è tenuto a consegnare i documenti necessari e precisamente individuati mediante un unico elaborato di raccolta per ciascun intervento.

Articolo 43 - DOCUMENTI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti necessari ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al D.M. 4/05/98.
I documenti di cui al presente punto dovranno essere forniti per tutti gli elementi tecnici per i quali la voce di capitolato speciale d'appalto prevede uno specifico comportamento al fuoco e comunque, anche in mancanza di tale precisazione, per tutti i materiali che richiedano certificazione ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i documenti sono richiesti per le seguenti tipologie di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni porte interne ed esterne REI, pareti divisorie interne classificate REI, controsoffitti classificati REI, giunti strutturali con funzione REI, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili…), impianti tecnologici.
La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente:
- certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
- dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);

- dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08;
- dichiarazione di corretta installazione di impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08;
- certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 37/08.

Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1., lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del **D.M. 37/08 (vale a dire gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a servizio di immobili destinati a qualsiasi uso ed i restanti impianti elencati all'articolo 1 del D.M. 37/08 relativi ad edifici adibiti ad uso civile)** la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del D.M. 37/08 redatta secondo il modello di cui all'allegato I dello stesso decreto.

Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare i modelli compilati in ogni loro parte.

Articolo 44. VERBALI DELLE PROVE DEGLI IMPIANTI

L'Appaltatore è tenuto alla consegna in un'unica soluzione dei verbali di prova degli impianti realizzati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- lettura della resistenza di terra;
- prova delle apparecchiature dei quadri elettrici;
- test delle prese di trasmissione dati;
- etc…

Le prove dovranno essere effettuate prima dell'occultamento delle parti di impianto sottoposte a verifica (ad esempio: prima del getto dei sottofondi, prima della realizzazione dei controsoffitti o dei cavedi…). Ai verbali dovrà essere allegata ideona documentazione fotografica.

Articolo 45 – CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori sarà emesso non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ma comunque subordinatamente al rilascio da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ed è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

45.1 Conto Finale

Il Conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell'esecutore sul Conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul Conto finale.

45.2 Verifiche, Collaudo, Garanzie E Saldo

Il Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo sarà emesso, ai sensi dell'art.102 d.lgs. n. 50/2016, entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo stipulato in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto. Il certificato di regolare esecuzione, è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.

Per il procedimento del collaudo e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 50/2016.
Il Certificato di Collaudo/certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3 d.lgs. n. 50/2016).
L'ammontare del saldo finale del singolo contratto applicativo dovrà essere non inferiore al 2% dell'importo del singolo contratto applicativo. Il pagamento della rata di saldo verrà erogato entro 90 giorni dalla data del Certificato medesimo. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 d.lgs. n. 50/2016. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di 2 anni a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio/certificato di Regolare Esecuzione (e fino alla sua definitività) e verrà emessa con le modalità previste al medesimo articolo e conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, il termine per il pagamento decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
La corresponsione della rata di saldo è altresì subordinata alle verifiche *ex lege* previste. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/certificato di regolare Esecuzione assuma carattere definitivo. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto applicativo si procede, con le cautele prescritte nel presente capitolato speciale d'appalto e dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Laddove necessario, il Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnico-amministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in materia. Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico del Committente.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l'art. 102 d.lgs. n. 50/2016.

45.3 As Built

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo "as built". Per la parte impiantistica dovrà essere riportata l'indicazione puntuale e quotata delle caratteristiche e della consistenza delle reti completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione. Tali elaborati dovranno riportare i percorsi effettivi degli impianti.

Articolo 46– MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione (da effettuarsi nei termini di cui all'articolo precedente del presente capitolato), sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le opere e gli impianti oggetto dell'appalto nonché l'esecuzione di tutte

le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.
Resta la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

Allegati – Vedi elenco degli elaborati grafici dei porti di Brindisi e Monopoli